



# COMUNE DI IDRO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via S. Michele, 81 – 25074 Idro (BS)  
tel +39 0365 83136 – 823070 – fax +39 0365 823035  
[protocollo@pec.comune.idro.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.idro.bs.it)

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE DI IDRO BIENNIO 2018-2019.

### PREMESSO:

- che con l'affidamento alla cooperativa sociale del servizio oggetto del presente appalto, il Comune intende consentire, a persone in difficoltà, un inserimento sociale, mediante l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa, specificatamente finalizzata al loro recupero, nell'ambito di un più complesso intervento di carattere assistenziale;
- che la cooperativa sociale ha, quale finalità statutaria, l'inserimento di persone portatrici di handicap all'interno della propria organizzazione lavorativa, al fine di promuovere un processo di recupero e inserimento sociale delle stesse;
- che la scelta della presente procedura è stata compiuta nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 381/1991 e nel rispetto dei principi generali che governano l'azione amministrativa.

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Questa Amministrazione deve provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione del verde su alcune aree comunali di Idro.
2. I servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione e previdenza del personale, di igiene, sanità e sicurezza.
3. Per via della natura e della particolarità dei servizi richiesti, si procederà all'affidamento con la formula del "contratto aperto", inteso come quello in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per servizi non predeterminati né predeterminabili nel numero, ma necessari secondo le necessità della stazione appaltante.

### **Art. 2 - Aree oggetto del servizio**

1. I servizi in appalto devono essere effettuati nei luoghi e nei periodi indicati dall'Ufficio Tecnico del Comune di Idro in base alle necessità.

### **Art. 3 – Importo dell'appalto e durata**

1. L'importo dell'appalto ammonta annualmente ad €14.000,00 di cui € 250,00 a copertura degli oneri per la sicurezza, iva al 22% esclusa, per un totale per il biennio 2017-2018 di € 28.000,00 ed è suddiviso, in misura stimata, secondo la seguente presunta ripartizione:
  - 1) Tosatura manti erbosi su terreno in piano € 9.000,00
  - 2) Tosatura manti erbosi su terreno in pendio € 7.200,00
  - 3) Potatura di siepi € 2.000,00
  - 4) Potatura di albero € 1.400,00
  - 5) Abbattimento di albero € 500,00

- 6) Estirpazione o frantumazione di ceppaia € 220,00
  - 7) Sfalci di vegetazione € 3.000,00
  - 8) Diserbo chimico: € 600,00
  - 9) Raccolta di fogliame: € 3.600,00
2. La durata dell'appalto è biennale, con inizio a partire dall'effettiva consegna del servizio, fino al **31 dicembre 2019**.
  3. Si specifica che l'importo sopra indicato potrà subire variazioni in diminuzione o aumento per accertate nuove necessità da parte dell'Amministrazione comunale. La quantità dei servizi potrà subire modifiche, anche sostanziali, in relazione alla frequenza degli interventi, senza che l'appaltatore, in caso di diminuzione, possa trarre argomento per chiedere compensi o rimborsi di sorta. Come già specificato sopra, data la particolarità dei servizi richiesti, la stazione appaltante procederà all'affidamento con la formula del "contratto aperto", inteso come quello in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per servizi non predeterminati né predeterminabili nel numero, ma necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
  4. Il costo del servizio è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il costo del personale sia esso impiegato nell'attività esecutiva che amministrativa, del materiale occorrente, attrezzature, macchinari etc.
  5. Alla scadenza naturale, ove la Legge lo consenta, il servizio potrà essere ulteriormente prorogato per 6 (sei) mesi a giudizio insindacabile dell'amministrazione agli stessi patti e condizioni.
  6. La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 4 - Revisione prezzi**

1. Le parti rinunciano a qualsiasi variazione prezzi fino alla scadenza contrattuale, salvo diversi obblighi sanciti da leggi vigenti.
2. Per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, ove si ravvisasse la necessità di prorogare il servizio, la revisione potrà essere effettuata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nazionale e generale per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo.

#### **Art. 5 – Fatturazioni e modalità di pagamento**

1. Le fatture potranno essere emesse con cadenza bimestrale, e dovranno essere accompagnate da un prospetto riassuntivo degli interventi effettuati nel mese di riferimento. Le stesse saranno liquidate, purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. È fatta salva naturalmente l'acquisizione da parte dell'ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell'impresa (DURC). Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. Inoltre è fatto salvo l'applicazione delle penali previste all'art. 20 del presente capitolato, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
2. Il pagamento delle fatture non riprenderà fino a quando la cooperativa non si sarà messa in regola con gli obblighi assunti.
3. Con il pagamento del corrispettivo la cooperativa si intende compensata di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

#### **Art. 6 - Caratteristiche degli interventi**

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento di **attività di manutenzione del verde pubblico, da svolgersi sul territorio comunale**, come specificato nel capitolo "Prestazioni oggetto dell'appalto".

#### **Art. 7 - Obblighi della cooperativa**

1. La cooperativa aggiudicataria dovrà svolgere i servizi di cui sopra avuto riguardo alla finalità di inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio come previsto e come definite dall'art. 4 della Legge 381/91, e dovrà mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati indicati nel citato art. 4, comma 2 della legge 381/91, per tutto il periodo dell'appalto.

2. La cooperativa aggiudicataria si deve impegnare ad assumere e ad impiegare entro trenta giorni dall'attivazione del servizio e per tutta la durata dello stesso n°1 a tempo pieno oppure n°1 part time persone svantaggiate, per almeno 20 ore settimanali, segnalate dalla stazione appaltante. Le persone svantaggiate da assumere nell'ambito della gara possono comprendere le persone già eventualmente in carico alla ditta appaltatrice che ha in esecuzione attualmente il servizio.
3. Per garantire la continuità dei progetti di recupero/reinserimento sociale e lavorativo attualmente in essere, la ditta appaltatrice dovrà assorbire, fatta salva la volontà delle persone stesse, le persone che ne fanno attualmente parte.
4. La cooperativa sociale dovrà:
  - a) svolgere l'attività con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore;
  - b) rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente atto e in tutti i suoi allegati;
  - c) assicurare con la massima celerità, eventuali prestazioni a carattere straordinario e su richiesta;
  - d) fornire su richiesta dell'A.C. la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati nell'esecuzione del servizio, siano essi dipendenti o volontari;
  - e) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
5. La cooperativa dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, e a pena di risoluzione del contratto, **costituire una sede operativa, preferibilmente all'interno del Comune di Idro o dei Comuni confinanti**, dotata di recapito telefonico, indirizzo e-mail e fax sempre attivo. Per il responsabile del servizio e suoi compiti, si veda l'articolo 9 del presente CSA.
6. Tutte le comunicazioni inviate alla sede operativa fanno vece di quelle inviate al domicilio legale.

#### **Art. 7 bis - Obblighi della cooperativa – Clausola sociale**

1. La cooperativa affidataria, ai sensi dell'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali, in caso di cambio di gestione, oltre all'assunzione di eventuale altro personale se necessario, ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare **prioritariamente** nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
2. Qualora la cooperativa non ottemperi all'obbligo di ricollocazione senza adeguata motivazione, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto. Resta inteso che la riduzione del personale svantaggiato, complessivamente inteso, in carico alla cooperativa sociale, riduzione non adeguatamente motivata, comporterà l'applicazione di una penale (si veda successivo art. 20) e nei casi più gravi l'immediata risoluzione del contratto (si veda successivo art.21).

#### **Art. 8 – Obblighi della cooperativa prima dell'inizio del servizio**

1. La cooperativa aggiudicatrice del servizio dovrà presentare entro 10 giorni dall'aggiudicazione provvisoria del servizio (quindi in pendenza della verifica dei requisiti generali e speciali), a conferma dell'obbligo assunto con la presentazione dell'offerta tecnica in sede di gara, l'elenco nominativo del personale incaricato all'effettuazione dei servizi (quindi i lavoratori svantaggiati, personale di sostegno e/o degli eventuali volontari impiegati) e loro qualifica. La Cooperativa si impegna altresì a comunicare preventivamente e formalmente qualsiasi variazione riguardante il personale assegnato.
2. La Cooperativa si impegna a prendere in considerazione, per eventuali assunzioni, personale appositamente segnalato dai Servizi Sociali di questo Comune. A tal fine la cooperativa si obbliga, in tutti i casi di segnalazione di nominativi da parte dei Servizi Sociali comunali, ad effettuare colloqui selettivi, dei quali dovrà essere inoltrata al Servizio Sociale stesso apposita relazione. I colloqui potranno comunque avere esito negativo, ad insindacabile giudizio della cooperativa aggiudicatrice.
3. Tutte le variazioni del personale (comprese eventuali sostituzioni) dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale prima dell'utilizzazione nel servizio. Qualora si verificassero scioperi nel corso del contratto, la cooperativa dovrà adottare tutte quelle misure necessarie a garantire un idoneo servizio di emergenza, ove ciò non contrasti con le norme in materia di diritto allo sciopero. Resta inteso che verrà liquidato e pagato solo l'effettivo servizio prestato.
4. Prima dell'inizio effettivo del servizio, la cooperativa dovrà consegnare ai Servizi tecnici, area lavori pubblici, un programma dettagliato di esecuzione del servizio.

### **Art. 9 - Responsabile dell'esecuzione del servizio e della sicurezza**

1. La cooperativa dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio, il nominativo e il recapito del responsabile dell'esecuzione/tutor. Il responsabile dovrà in ogni caso essere facilmente reperibile telefonicamente (dovrà essere dotato di telefono cellulare), con compiti di gestione, di direzione, responsabilità, organizzazione del personale coinvolto nei servizi, il quale costituirà referente unico dell'Amministrazione. Sarà al medesimo che l'Amministrazione comunicherà eventuali richieste di interventi straordinari, problematiche etc..
2. L'amministrazione comunale provvederà a controllare il rispetto da parte della cooperativa dei seguenti adempimenti:
  - a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (D.Lgs.81/2008);
  - b) nomina del medico competente (D. Lgs. 81/2008);
  - c) redazione del documento di valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008).

### **Art. 10 - Materiale d'uso e attrezzature**

1. La Cooperativa metterà a disposizione tutte le attrezzature e mezzi necessari allo svolgimento del servizio. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso; non dovranno essere rumorose, ai sensi del D. Lgs. n. 195/2006, e dovranno rispettare la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 di recepimento delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite; inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare anche i terzi da eventuali infortuni.
2. Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative di legge vigenti con particolare riferimento alla biodegradabilità e atossicità. Tutte le confezioni dei prodotti adoperati dovranno essere munite di etichettature a norma di legge dalla quale risulti la composizione chimica e modalità d'uso.
3. La cooperativa sarà responsabile della custodia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. Il Comune non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

### **Art. 11 - Controlli periodici e verifiche**

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della cooperativa aggiudicataria dei requisiti necessari certificati e/o dichiarati dalla stessa anche per quanto riguarda l'inserimento dei soggetti svantaggiati.
2. Nel corso dell'esecuzione inoltre l'amministrazione si riserva di procedere a verifiche sulla qualità del servizio prestato.
3. La Cooperativa si impegna altresì a presentare all'Amministrazione comunale una relazione almeno semestrale che documenti e descriva l'attività lavorativa del personale svantaggiato inserito. Sulla base dell'andamento del progetto sociale, sarà possibile modificare lo stesso in caso di necessità sopraggiunte.

### **Art. 12 - Accertamento dei danni**

1. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune alla presenza dei delegati dell'impresa. A tale scopo il Comune comunicherà con sufficiente anticipo alla cooperativa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni in modo tale da consentire all'impresa di intervenire nella stima. Qualora la cooperativa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla cooperativa.

### **Art. 13 - Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto al servizio**

1. Il personale utilizzato dalla cooperativa aggiudicataria per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni. Il personale dovrà essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento. La cooperativa, inoltre, è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori e/o eventuali volontari impiegati, operando questi ultimi nei limiti del comma 5 dell'art.2 della Legge 381/91.
2. La cooperativa si obbliga inoltre:

- a) a rispettare, per le persone svantaggiate inserite, tutte le norme e gli obblighi assicurativi di legge, applicando le condizioni normative e retributive previste dal contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali;
  - b) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Amministrazione Comunale o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
  - c) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando il D.lgs 196/2003.
3. La ditta aggiudicataria anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i lavoratori, soci e non e per tutte le persone svantaggiate, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell'offerta e per tutta la durata del rapporto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
  4. I suddetti obblighi vincolano la cooperativa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura o dimensione della cooperativa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
  5. La cooperativa si impegna inoltre a presentare, su richiesta dell'amministrazione, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000. In particolare la cooperativa dovrà esibire, su richiesta dell'amministrazione, il libro matricola, il modello relativo al versamento dei contributi in vigore, nonché tutti quei documenti che l'amministrazione ritenesse utili al fine di comprovare la corretta corresponsione dei salari e dei contributi. In questo caso l'amministrazione si riserva di chiedere la collaborazione di alcune delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, o comunque di altri Enti quali l'Ispettorato Provinciale del Lavoro etc..

#### **Art. 14 - Obblighi del personale addetto al servizio**

1. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso e dovrà essere consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare. È facoltà del Comune chiedere per iscritto di allontanare dal servizio il personale della cooperativa che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivi di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
2. Il personale della cooperativa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
3. La cooperativa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e in particolare nei riguardi dell'utenza.

#### **Art. 15 – Responsabilità e obblighi della ditta**

1. Il Comune non risponderà dei danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della cooperativa da parte di terzi estranei al Comune stesso.
2. La cooperativa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
3. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

#### **Art. 16- Scioperi**

1. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi che non possono altrimenti essere evitati o cause di forza maggiore, si provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. La cooperativa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 17- Garanzie**

1. L'aggiudicatario dovrà, ai sensi dell'art. 125 del DPR 207/2010, presentare almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la precisazione che la somma assicurata sarà pari all'importo di contratto. Tale polizza dovrà essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004 e

dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Il massimale contro la responsabilità civile non dovrà essere inferiore a Euro 500.000,00 di euro.

#### **Art. 18 - Recesso**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere con preavviso di almeno 1 (uno) mese, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In tal caso il Comune corrisponderà alla cooperativa il pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

#### **Art. 19 Cessione del contratto**

1. È vietato cedere in tutto o in parte il contratto pena la risoluzione immediata del contratto e l'incameramento della cauzione. L'amministrazione si riserva di richiedere in tale caso il rimborso del maggior danno eventualmente arrecato.

#### **Art. 20 - Inadempienze e penalità**

1. Il Comune potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali:
  - a) Manutenzione del verde: per ogni mancata esecuzione e/o esecuzione in modo non conforme ai requisiti quantitativi e/o qualitativi richiesti, e/o in caso di ritardi, potrà essere applicata una penale da € 100,00 a € 300,00. Se il Comune accerterà il preario stato di pulizia delle aree verdi contrattualizzate, avrà la facoltà di richiedere alla cooperativa una serie di interventi urgenti per il "ripristino" delle normali condizioni igienico sanitarie e/o di decoro ambientale; tali prestazioni potranno essere richieste in forma scritta all'impresa e rese dalla stessa nel termine di 3 (tre) giorni dalla richiesta e non daranno luogo ad alcun addebito in quanto fornite a compensazione di servizio negligente. Rimane salva, anche nel caso del ripristino, la facoltà comunque dell'amministrazione di applicare la penale indicata;
  - b) irreperibilità del responsabile del servizio: in caso di reiterata irreperibilità del responsabile del servizio sarà applicata una penale pari ad € 100,00
  - c) per qualsiasi inadempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e in materia di personale dipendente della cooperativa: in caso di accertata violazione degli obblighi previsti in materia e a tutela del personale dipendente svolgente il servizio verrà applicata una penale che potrà andare da € 100,00 fino a € 600,00; rimane ferma tuttavia anche in questo caso la facoltà dell'amministrazione di valutare la gravità dell'inadempimento e di procedere alla risoluzione del contratto (si veda per i casi di risoluzione l'art. 23 del presente capitolato);
  - d) riduzione non adeguatamente motivata del personale svantaggiato complessivamente inteso: verrà applicata una penale che potrà andare da € 100,00 ad € 600,00. Resta inteso che la valutazione di siffatta ipotesi è a totale discrezione dell'Amministrazione Comunale; rimane ferma tuttavia anche in questo caso la facoltà dell'amministrazione di valutare la gravità dell'inadempimento e di procedere alla risoluzione del contratto (si veda per i casi di risoluzione l'art. 21 del presente capitolato).
2. Nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, il servizio effettuato non verrà comunque pagato, ed in ogni caso l'amministrazione si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione definitiva.
3. Le penalità a carico dell'impresa verranno scomutate dal corrispettivo dovuto.

#### **Art. 21 - Risoluzione del contratto**

1. Qualora si verificassero da parte della cooperativa inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente/soci e/o volontari, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso l'amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa anche nei seguenti casi:
  - a) reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel progetto di reinserimento lavorativo e/o nel contratto, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
  - b) cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali sez. B;
  - c) mancato rispetto della quota del 30% di personale svantaggiato come richiesto dall'art.4 comma 2 della legge 381/1991;

- d) applicazione di retribuzione al personale dipendente non conforme al C.C.N.L. delle cooperative sociali;
  - e) violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
  - f) in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare;
  - g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui all'articolo precedente;
  - h) la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (d.lgs. 81/2008) e la mancata sostituzione del medico competente (d.lgs. 81/2008), nei casi previsti dalla normativa, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
  - i) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.
3. L'amministrazione procederà alla contestazione scritta, o tramite fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante.
  4. La risoluzione del contratto, tranne i casi di cui al comma 3, II periodo, è dichiarata con semplice preavviso di giorni 15 (quindici).

#### **Art. 22 – Stipula del contratto/convenzione**

1. Il contratto potrà essere stipulato in forma di scrittura privata.
2. Sono a carico della cooperativa tutte le eventuali imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

#### **Art. 23 - Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia inerente il contratto, è stabilita la competenza del foro esclusivo di Brescia, con rinuncia di qualsiasi altro.

#### **Art. 24 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia e al codice civile.

## **PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO**

### **A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO**

#### **1. Oggetto del servizio**

Il servizio consiste nell'esecuzione dei lavori di:

- 1) **Tosatura manti erbosi** eseguito con macchine a lama rotante, su terreno in piano con altezza di taglio compresa tra 3-5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, con rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni, compreso carico, trasporto ed accesso a discarica di ogni materiale di risulta, eseguita sul territorio comunale di Idro nei luoghi di volta in volta specificati dall'Ufficio Tecnico.
- 2) **Tosatura manti erbosi** eseguito con macchine a lama rotante, su terreno in pendio con altezza di taglio compresa tra 3-5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, con rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni, compreso carico, trasporto ed accesso a discarica di ogni materiale di risulta, eseguita sul territorio comunale di Idro nei luoghi di volta in volta specificati dall'Ufficio Tecnico.
- 3) **Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata**, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta;

- 4) **Potatura di albero** posto in luogo privo di impedimenti, mediante il taglio delle ramificazioni di ordine terziario o superiore, o a livello del taglio relativo alla potatura precedente, compreso eventuali autorizzazioni, cartellonistica, formazione di cantiere, carico e trasporto del materiale di risulta ed onere di smaltimento e quanto altro occorra per rendere il lavoro finito compiuto a regola d'arte;
- 5) **Abbattimento di albero**, senza rimozione della ceppaia, per alberi di altezza compresa tra i 10 e i 20 m, compresa raccolta e conferimento del materiale di risulta;
- 6) **Estirpazione o frantumazione** di ceppaia con mezzo meccanico, compresa raccolta e conferimento del materiale di risulta;
- 7) **Sfalcio di vegetazione** eseguito sui bordi o sulle scarpate stradali mediante trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore, della larghezza di lavoro di 0,8 - 1,0 m senza rimozione del materiale di risulta salvo che per quello che può essere di pericoli alla normale circolazione del traffico, con conseguente rifinitura eseguite a mano.
- 8) **Diserbo chimico** con idonei prodotti, compresa l'estirpazione, ad essiccazione avvenuta, delle erbe infestanti, l'immediata raccolta e il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta.
- 9) **Raccolta di fogliame** dopo la caduta stagionale.

## **2. Frequenza del servizio**

I tempi, le quantità e le periodicità degli interventi, presuntivamente indicati nell'elenco prezzi, verranno specificati durante il corso del servizio dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile del Servizio.

## **3. Modalità di svolgimento delle prestazioni**

L'appaltatore dovrà svolgere le prestazioni affidategli, secondo le seguenti specifiche:

### **a) SFALCIO PERIODICO DELLE AREE:**

Le operazioni devono essere eseguite con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria in modo da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie che formano il tappeto erboso (prato).

Per sfalcio completo deve intendersi anche la rifilatura dei bordi compreso il debordo dei cordoli, delle scoline e degli spazi circostanti gli arredi e le alberature presenti sull'area.

Particolare attenzione dovrà essere prestata durante l'uso delle macchine e delle attrezzature per non arrecare danni alle essenze arboree, arbustive presenti sulle superfici di intervento.

L'uso dei decespugliatori a filo non è ammesso per l'eliminazione delle erbe sviluppatasi intorno alle piante, alle siepi, ai cespugli, alle fioriture, ecc. in quanto potrebbero causare danni alle parti basali delle medesime. Tale operazione dovrà essere eseguita manualmente e/o con l'uso di adeguate attrezzature. L'impresa ha la facoltà di richiedere di essere autorizzata dal Responsabile del Servizio di lasciare sul posto il materiale di risulta degli sfalci successivi al primo e secondo, a condizione però che i medesimi vengano effettuati con speciali macchine trituratrici e che il materiale sfalcio non superi la dimensione di cm 5 di lunghezza e ad operazione ultimata l'erba risulti uniformemente distribuita su tutta la superficie di intervento.

L'altezza del taglio dell'erba, sia che l'operazione venga fatta a mano o con mezzi meccanici, dovrà essere effettuata a pochi centimetri al di sopra del colletto delle piante erbacee senza provocare danni al prato ed al terreno.

Sull'area di intervento, al termine di ogni giornata lavorativa, non dovranno trovarsi e permanere anche temporaneamente rifiuti di vario genere, erba tagliata, foglie od altri materiali ivi compreso i mezzi e le attrezzature di lavoro;

L'impresa ad ogni intervento dovrà provvedere, a completamento dell'opera, all'eliminazione delle vegetazioni sviluppatasi al piede e sul tronco fino alle branche primarie delle piante eventualmente presenti sulle aree, all'accurata raccolta della risulta dei tagli e di ogni altro tipo di materiale (rami caduti, foglie, cartacce, plastica ecc.), carico e trasporto alle discariche, oneri compresi. Le aree devono risultare, al

### **b) POTATURA DELLE SIEPI:**

Per potatura (taglio siepi) deve intendersi l'intervento atto al mantenimento della forma propria di ogni singola siepe, praticando cioè tagli di contenimento (due sulle superfici verticali, uno su quella orizzontale) in modo che al termine delle operazioni le medesime abbiano assunto nuovamente forma e volume originari. Per quelle ancora in fase di accrescimento si dovrà intervenire in modo appropriato al fine di consentire un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta ed il massimo vigore nel più breve tempo possibile. L'impresa potrà usare i mezzi che riterrà più opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo di lesione e ferite alle piante. Per specie ad ampio lembo fogliare (per esempio: Prunus Laurus Cerasus) l'uso di tosasiepi a pettine non è ammesso. E' assolutamente vietato in tutti i casi l'impiego di macchine e/o attrezzature munite di rotor con battitori dentati, mazze, martelletti e similari onde evitare lo sfilacciamento dei rami, lesioni alla corteccia e lacerazioni alle parti colpite. Durante le operazioni di potatura (taglio siepi) l'impresa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all'asportazione totale dei rami secchi, morti e dei nascenti spontanei di altre specie infestanti, taglio dell'erba sottostante, pulizia dell'area, raccolta, carico e trasporto delle risulite dei tagli alle discariche autorizzate, oneri compresi.

### **c) POTATURA ALBERI**



Effettuata con mezzi idonei, consiste nelle operazioni necessarie e garantire la forma della pianta, ovvero il risanamento e/o il contenimento delle stesse. Le operazioni dovranno essere effettuate con la massima cura, al fine di evitare danneggiamenti alle piante.

**d) ABBATTIMENTO DI ALBERI**

L'intervento consiste nel taglio completo della pianta e relativa estirpazione o frammentazione della ceppaia, fino a completa scomparsa. E' indispensabile prestare particolare attenzione a non danneggiare piante o manufatti posti nella vicinanza degli alberi da abbattere ed inoltre, salvo diverse disposizioni dell'ufficio tecnico, tagliare l'albero il più vicino possibile al piano terra. L'abbattimento, se non diversamente specificato, non comprende l'eliminazione della ceppaia. Il legname derivante dagli abbattimenti è a disposizione dell'Impresa e, se quest'ultima non lo ritenesse utile, dovrà essere avviato ai centri di compostaggio, di raccolta differenziata o alle pubbliche discariche autorizzate a propria cura e spese. Durante l'abbattimento dei platani colpiti dal cancro colorato o degli olmi malati di grafiosi il taglio degli alberi e lo smaltimento del materiale di risulta dovrà avvenire secondo particolari modalità indicate di volta in volta dall'ufficio tecnico. Gli abbattimenti possono essere eseguiti durante tutto l'anno tranne quando si tema la presenza di malattie epidemiche; in questi casi bisogna operare durante i periodi più freddi dell'anno o in Estate in corrispondenza di giornate calde e secche. L'Impresa dovrà essere in grado di assemblare un cantiere minimale. Qualora non fosse possibile la rimozione della ceppaia, essa dovrà essere fresata e trattata con abbondante calce viva. Sono sempre a carico dell'Impresa gli oneri relativi al carico, trasporto e smaltimento delle risulte presso centri o discariche autorizzate.

**e) SFALCIO DI VEGETAZIONE**

Il servizio dovrà essere eseguito sui bordi o sulle scarpate stradali mediante trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore, della larghezza di lavoro di 0,8 - 1,0 m senza rimozione del materiale di risulta salvo che per quello che può essere di pericoli alla normale circolazione del traffico, con conseguente rifinitura eseguite a mano.

**f) DISERBO**

Il servizio dovrà essere eseguito da personale in possesso di patentino fitosanitario. L'uso dei diserbanti chimici deve rispondere alle norme di igiene e sanità pubblica e deve essere svolto adottando idonee misure di sicurezza sia verso il personale che lo impiega sia verso l'ambiente, i cittadini e gli animali.

Il giorno dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato all'Ufficio tecnico con congruo anticipo. L'amministrazione comunale si riserva di effettuare un sopralluogo assieme ad un incaricato della Ditta esecutrice al fine di attestare il buon esito dell'intervento.

Se durante l'esecuzione dei lavori si ravvisasse la necessità di effettuare dei tagli erba, la Ditta informerà preventivamente l'Ufficio tecnico e su richiesta di quest'ultimo provvederà ad esporre apposito preventivo di spesa, che discrezionalmente potrà essere accettata dalla stazione appaltante. Solo in caso di accettazione del preventivo la Ditta potrà eseguire tale servizio opzionale.

**d) RACCOLTA FOGLIE**

Il servizio dovrà essere effettuato con personale, attrezzature e mezzi idonei a rimuovere le foglie dai viali alberati, griglie e caditoie, carreggiate stradali, ecc a seconda di quanto indicato dall'Ufficio Tecnico.

Nell'effettuare le operazioni di pulizia gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico, nonché provvedere alla rimozione delle foglie anche lungo i bordi delle carreggiate temporaneamente occupate dai veicoli in sosta.

A tal fine gli operatori dovranno essere dotati di scope, ventole, soffianti per accumulo del materiale che hanno anche il compito di convogliare le foglie verso l'area di operazione dei mezzi aspiranti qualora utilizzati, nonché di badili per la eventuale raccolta manuale all'interno dei mezzi a vasca ribaltabile dotati di teli per impedire la dispersione delle foglie durante il trasferimento presso i luoghi di conferimento. Le attività oggetto dell'appalto sono caratterizzate da una spiccata natura stagionale in funzione delle condizioni meteorologiche che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale determinando di conseguenza la tempistica della caduta delle foglie.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

F.to Ass. Alessandro Milani